

***ACCORDO QUADRO DI  
COLLABORAZIONE***

***TRA***

***IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL  
FUOCO***

***E***

***IL COMITATO ELETTROTECNICO  
ITALIANO***

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

### TRA

Il CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, (in seguito "CNVVF"), avente sede in ROMA – PALAZZO VIMINALE, rappresentato dal Vice Capo Dipartimento Vicario, Capo del C.N.V.V.F. Dott. Ing. Giorgio Mazzini

### E

Il COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO (in seguito "il CEI"), avente sede in Milano – via Saccardo 9, rappresentato dal Presidente Generale Dott. Ing. Aldo Bolza

### PREMESSO CHE:

- Il **CNVVF**, organismo del Ministero dell'Interno, ha, tra i propri compiti istituzionali, la competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi intesa come funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni.
- Il **CNVVF** nell'ambito delle sue attività:
  - elabora regole tecniche di prevenzione incendi adottate con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
  - partecipa, per gli aspetti di prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali;
  - effettua attività di studio, ricerca, sperimentazione e prove, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti, su impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio in armonia con le disposizioni comunitarie, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
- Il Comitato Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi può avvalersi per le esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nell'art. 10 del DPR 577/82 come modificato dal DPR 200/04.
- Il **CEI**, Ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione Europea, ha fra i propri scopi istituzionali, la competenza esclusiva in materia di normazione tecnica nel settore elettrico, elettronico e delle telecomunicazioni, intesa a garantire la rispondenza alle leggi e alla regola dell'arte.
- Il **CEI** nell'ambito delle sue attività:
  - predispone la normativa tecnica nazionale, allineata a quella internazionale e comunitaria, tramite l'attività dei propri Comitati Tecnici;

promuove e favorisce l'applicazione della normativa tecnica nell'ambito delle proprie competenze, dando la massima diffusione alla propria attività, utilizzando mezzi propri o in partecipazione con altri;

· mantiene i contatti necessari, a livello culturale e di ricerca, per seguire l'evoluzione tecnologica e mantenere aggiornati i propri studi nel campo normativo;

- è interesse comune del CN VV.F e del CEI di:

· condividere e uniformare le misure di prevenzione incendi e le norme per la realizzazione degli impianti elettrici dettate dalle regole tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministro dell'Interno e dalle norme tecniche emanate dal CEI;

· promuovere la cultura della sicurezza elettrica, ed in particolare della sicurezza antincendi, di tutti gli operatori del settore;

**tra il CN VV.F e il CEI (in seguito "le Parti") si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1**

Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente atto.

#### **Art. 2**

Le Parti si impegnano ad aggiornare, in collaborazione, i propri atti normativi di comune interesse al fine di raggiungere un auspicato coordinamento ed uniformità di applicazione.

#### **Art. 3**

il CNVVF farà riferimento, compatibilmente con le esigenze istituzionali, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle leggi e regolamenti nazionali, alle Norme CEI nell'ambito della predisposizione delle regole tecniche di prevenzione incendi.

Il CEI a sua volta farà riferimento nella predisposizione delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici agli obiettivi ed i principi di base per prevenire gli incendi e garantire la sicurezza in caso di incendio.

#### **Art. 4**

Il CNVVF provvede all'individuazione di propri rappresentanti da nominare quali membri dei Comitati Tecnici del CEI di interesse al fine di assicurare l'applicazione dei criteri di prevenzione incendi sugli impianti elettrici in sede di preparazione delle norme e delle guide tecniche.

IL CNVVF provvede inoltre all'individuazione di un proprio rappresentante da nominare quale membro invitato alla Commissione Superiore Tecnica del CEI.

#### **Art. 5**

Il CEI provvede all'individuazione di propri esperti che potranno partecipare ai lavori inerenti l'elaborazione delle regole tecniche di prevenzione incendi nell'ambito dei gruppi di lavoro in cui si articola il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi.

Il CEI provvede inoltre all'individuazione di un proprio rappresentante da nominare quale esperto invitato al Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi.

#### **Art. 6**

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi potrà richiedere al CEI la preparazione di progetti di norme, studi e sperimentazioni sugli impianti elettrici inerenti la sicurezza antincendio: a questo proposito il CEI opererà nel rispetto degli accordi vigenti fra gli Organismi di normazione internazionali e comunitari.

#### **Art. 7**

Il CNVVF, per il tramite delle Direzioni Centrali della Formazione e della Prevenzione e Sicurezza Tecnica, ed il CEI provvedono in collaborazione all'organizzazione e allo svolgimento di Convegni, Seminari ed altre iniziative simili, aventi per argomento tematiche affini ai sopracitati scopi istituzionali, con la partecipazione di rappresentanti delle parti.

Analogamente, provvedono in collaborazione, all'organizzazione e all'elaborazione di progetti formativi condivisi e allo svolgimento di corsi di formazione, aventi per argomento tematiche affini ai sopracitati scopi istituzionali, con la partecipazione di rappresentanti delle parti.

#### **Art. 8**

Le Parti potranno concordare altre iniziative comuni che rientrino nei compiti istituzionali citati nelle premesse, alle quali esse conferiranno il reciproco contributo tecnico, professionale, culturale e logistico.

#### **Art. 9**

Nessun onere finanziario conseguirà al CNVVF e al CEI a seguito del presente Accordo.

#### **Art. 10**

Il presente Accordo ha la durata di 3 anni dalla data di stipula.

Una parte può recedere dall'Accordo per giustificati motivi: in tal caso dovrà darne comunicazione all'altra parte a mezzo raccomandata R.R. con preavviso di almeno 3 mesi.

L'Accordo si intende tacitamente rinnovato allo scadere dei termini di validità se non diversamente comunicato da una delle parti con preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di scadenza dello Accordo stesso.

#### **Art. 11**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 12**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e acconsentire che i "dati personali" forniti, in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso.


Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

**art. 13**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo il Foro competente è quello di Roma.

(per il C.N.VV.F)

Il Vice Capo Dipartimento Vicario  
Capo del C.N.VV.F.  
Ing. Giorgio Mazzini



Roma, 06 LUG. 2006

(per il CEI)

Il Presidente Generale  
Ing. Aldo Bolza



Milano, 06 LUG. 2006